



COMUNE DI BROLO



Provincia Regionale di Messina

Edizione 3 del 09/09/05

◁ ▷ ◁ ▷ ◁ ▷
Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI
RADIOELETTRICI E PER
RADIODIFFUSIONE

(adottato dal Consiglio Comunale di Brolo con delibera n.15 del 14.06.2006)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI RADIOELETTRICI E PER RADIODIFFUSIONE.

ART.1

L'installazione di impianti per la telefonia mobile, impianti radioelettrici e per radiodiffusione può essere autorizzata, previa valutazione della sua compatibilità urbanistica nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, nell'ambito del procedimento di cui all'art.87 del decreto legislativo n.259 del 2003, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia .

ART.2 –

Criteria di localizzazione

In apposito elaborato cartografico, da approvarsi con apposito atto deliberativo e da aggiornarsi periodicamente ed almeno ogni tre anni, sono motivamente individuate le seguenti tre tipologie di aree, eventualmente differenziate per i diversi tipi di impianti:

- le "aree maggiormente idonee" all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In queste aree dovrà essere privilegiata l'installazione dei nuovi impianti e la delocalizzazione di quelle esistenti;
- le "aree di attenzione" che comprendono:
 - a) i siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica;
 - b) le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dall'ARPA, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o di degrado ambientale. In tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione.
- C) le "aree sensibili" in cui sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo.

Vi rientrano comunque ed indipendentemente dalla loro individuazione e ricognizione cartografica, le seguenti tipologie di strutture:

- a) gli edifici con destinazione ad asilo, scuola, ospedale, casa di cura
- b) parchi ed aree per il gioco e lo sport di base
- c) spazi adibiti all'infanzia in generale

In corrispondenza di queste aree e delle loro pertinenze, non è consentita l'installazione di nuovi impianti radioelettrici e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazione degli impianti esistenti.

ART.3

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il V settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo..

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle

- caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c) cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
 - d) relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.

ART. 4

-Istruttoria del Piano

Entro 60 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti il responsabile del servizio IV, avvalendosi anche dell'ARPA, dell'A.U.S.L. n.5, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale ed urbanistica dei programmi succitati ed anche alla luce delle eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di piano comunale delle installazioni degli impianti.

Per gli impianti posti a confine del territorio comunale dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune contermina.

La proposta di piano comunale contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenute nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di cui all'art.3, anche ipotizzando alternative localizzate o realizzate, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la ubicazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

La proposta di piano comunale è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il responsabile del servizio IV, in coordinazione con l'ufficio relazioni con il pubblico, procede tempestivamente a :

- d) pubblicizzare un estratto della proposta di piano comunale, mediante avviso all'albo pretorio , l'affissione di manifesti, recanti l'espressa indicazione che nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ogni cittadino, le associazioni ed i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'Amministrazione prima di adottare il piano;
- e) inviare la proposta di piano ai gestori con l'invito ad esprimere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzate e realizzate ipotizzate;
- f) inoltre le associazioni più rappresentative ai sensi di legge possono intervenire con memorie, osservazioni e controdeduzioni.

ART.5-

Redazione definitiva del piano

Acquisite le risultanze dell'istruttoria da formulare a cura del responsabile del servizio IV entro giorni trenta dal ricevimento delle osservazioni dei gestori, il Consiglio Comunale, nei successivi trenta giorni, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e richieste dei gestori ed approva il piano.

ART.6 –

Provvedimento autorizzatorio

Valgono le disposizioni di cui all'art.87 del decreto l.vo n.259/03

ART..7

-Istruttoria

Nello svolgimento dell'istruttoria il Responsabile del Servizio IV' verifica la conformità dell'intervento al Decreto Legislativo 1 agosto 2003,n.259 , al presente Regolamento e al Piano Comunale delle installazioni. Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute e alla tutela del patrimonio storico-artistico.

ART.8

– Divieti e deroghe

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e aree non previsti dal Piano Comunale delle installazioni, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del programma di sviluppo della rete.

ART.9

- Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti.

Il gestore è tenuto a presentare al Servizio IV , contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.

ART. 10

– Impianti esistenti in aree sensibili.

In sede di approvazione del Piano Comunale delle installazioni, può essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili.

A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree urbane a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA.

ART. 11

– Vigilanza e controlli.

L' Amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ambientale per l'attuazione della legge 22.2.001 n.36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).

Il Comune esercita le ulteriori incombenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato del controllo invia al Servizio IV copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base di pertinenza del quartiere stesso.

ART. 12.

- Monitoraggio.

Il Settore Ambiente del Comune definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti per almeno il 10% del numero totale di impianti presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e delle vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali di ARPA nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.

I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

ART. 13

-Rapporto annuale.

Ogni anno il Settore Ambiente del Comune predisporre e rende pubblico un rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile e che raccoglie e illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi.

ART. 14

- Educazione ambientale.

Il Comune aderisce, e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri della Salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art.10 della legge 22.2.2001,n.36.

Il comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.